

## SETTORE

## ADEMPIMENTI

**IL VERSAMENTO DELLA TASSA  
LIBRI SOCIALI 2022**

## RIFERIMENTI

- Art. 23, Tariffa DPR n. 641/72
- Art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/97
- CM 3.5.96, n. 108/E
- RM 20.11.2000, n. 170/E
- Circolare Agenzia Entrate 5.8.2011, n. 41/E

## IN SINTESI

*Entro il prossimo 16.3.2022 scade il termine per il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali a carico delle società di capitali.*

*L'importo dovuto è collegato all'ammontare del capitale sociale alla data dell'1.1.2022 ed è pari a:*

- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.

**Entro il 16.3.2022 le società di capitali** devono versare la tassa per la vidimazione dei libri sociali dovuta per il 2022.

### SOGGETTI OBBLIGATI

Come sopra accennato, la tassa annuale in esame è dovuta da **spa, srl e sapa**.

Sono **obbligate** al versamento, come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 3.5.96, n. 108/E anche le società:

- in **liquidazione ordinaria**;
- sottoposte a **procedure concorsuali**, sempreché **permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare** nei modi previsti dal Codice civile.



In caso di **trasferimento della sede sociale** nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate dopo aver versato la tassa annuale, la società **non è tenuta ad un ulteriore versamento** in quanto non è necessaria una nuova vidimazione dei libri.

Relativamente ad una **società**:

- **costituita a fine 2021** (ad esempio, il 19.11.2021);
- con **chiusura del primo esercizio in data 31.12.2022**;

si ritiene che la **tassa sia dovuta per anno** e non per periodo d'imposta. Pertanto in sede di costituzione, la società ha versato la tassa (dovuta) per il 2021 ed entro il 16.3.2022 verserà quanto dovuto per il 2022.

Versamento tassa vidimazione  
libri sociali 2022



entro il **16.3.2022**

### SOGGETTI ESONERATI

**Non sono tenuti al pagamento** della tassa in esame i seguenti soggetti:

- **società cooperative e di mutua assicurazione.**



In sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone;

- **consorzi che non assumono la forma di società consortili** (RM 10.11.90, n. 411461);
- **società di capitali dichiarate fallite** (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese";
- **società sportive dilettantistiche** costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

L'esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l'art. 13-bis, comma 1, DPR n. 641/72 prevede che "*gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative*". Pertanto, se tali soggetti non devono assolvere la tassa di CC.GG. in sede di vidimazione, gli stessi non sono neppure tenuti al versamento (forfetario) annuale.

### AMMONTARE DOVUTO

La tassa annuale:

- **sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** (libro assemblee soci, libro decisioni Consiglio di amministrazione, ecc.);



- **fino al 16.3.2022, la prova del pagamento non può essere richiesta**, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento, come chiarito nella RM 20.11.2000, n. 170/E;
- **dal 17.3.2022, va esibita la fotocopia del mod. F24.**



Il controllo dell'avvenuto versamento può essere eseguito dall'Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti / verifiche.

## SOCIETÀ COSTITUITE DOPO L'1.1.2022

Le società di capitali costituite successivamente all'1.1.2022 devono versare la tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) **esclusivamente tramite bollettino di c/c/p n. 6007**, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

### REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO

Relativamente all'**omesso / ritardato versamento** della tassa annuale, a seguito della soppressione del comma 3, dell'art. 9, DPR n. 641/72 in sede di revisione del sistema sanzionatorio introdotta dal D.Lgs. n. 473/97, **non è più prevista una specifica sanzione.**

Ciò ha portato a ritenere che la sanzione applicabile per la violazione in esame dovesse essere riconducibile alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 471/97, anche in considerazione del fatto che il Ministero delle Finanze nella Circolare 25.1.99, n. 23/E ha precisato che



*“il Titolo II del d.lgs. n. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, **disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d'imposta**”.*

Secondo tale interpretazione, all'omesso / ritardato versamento della tassa annuale risulta quindi **applicabile la regola generale** in materia di omesso versamento dei tributi ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale la sanzione è pari al:

- **30%** dell'importo dovuto;
- **15%** se il versamento è eseguito con **ritardo non superiore a 90 giorni**;
- **1% per ogni giorno di ritardo** se il versamento è eseguito con ritardo **non superiore a 15 giorni**.



Merita evidenziare che l'Agenzia delle Entrate e talune Camere di Commercio indicano nei rispettivi siti Internet che la **sanzione irrogabile** alla violazione in esame è compresa tra il 100% e il 200% come previsto dal comma 1 del citato art. 9, in base al quale



*“chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima”.*

Ciò si riflette sulla determinazione della sanzione ridotta dovuta in caso di regolarizzazione della violazione tramite il ravvedimento.

## REGOLARIZZAZIONE OMESSO VERSAMENTO

L'**omesso / tardivo** versamento della tassa in esame può essere **regolarizzato** tramite il ravvedimento applicando le seguenti sanzioni ridotte.

Sanzione ridotta	Termine di regolarizzazione
dallo <b>0,1% all'1,4%</b> (1% x 1/10)	<b>Entro 14 giorni</b> dalla scadenza ( <b>0,1% per ogni giorno di ritardo</b> )
<b>1,50%</b> (15% x 1/10)	<b>Dal 15° al 30° giorno</b> dalla scadenza
<b>1,67%</b> (15% x 1/9)	<b>Dal 31° al 90° giorno</b> dalla scadenza
<b>3,75%</b> (30% x 1/8)	<b>Entro 1 anno</b> (dal 16.3)
<b>4,29%</b> (30% x 1/7)	<b>Entro 2 anni</b> (dal 16.3)
<b>5%</b> (30% x 1/6)	<b>Entro il termine di accertamento</b>



L'importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale pari:

- al 0,01% nel 2021;
- al 1,25% dall'1.1.2022.

In caso di **"tardivo" versamento della tassa non contestuale al versamento della sanzione ridotta**, quest'ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa.

Così ad esempio, in presenza di un versamento eseguito con 3 giorni di ritardo e regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E, è pari allo 0,3% (0,1% x 3).

Quanto sopra è stato "recepito", ad opera del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/97 che disciplina il caso in cui l'imposta sia versata in ritardo e la regolarizzazione (perfezionamento), tramite corresponsione degli interessi e della sanzione, intervenga successivamente rispetto al versamento tardivo dell'imposta.

In presenza di tale fattispecie:

- la **sanzione** applicabile corrisponde a quella **referita all'integrale tardivo versamento**;
- gli **interessi** sono dovuti per il **periodo del ritardo**;
- la misura della **riduzione** della sanzione è **referita al momento del perfezionamento** del ravvedimento e pertanto **al momento di corresponsione della sanzione** e non a quello, antecedente, di versamento dell'imposta.

Si rammenta infine che il **versamento**:

- della **tassa cumulativamente agli interessi** va effettuato tramite il **mod. F24**;
- della **sanzione** va effettuato tramite il **mod. F23** riportando i seguenti dati.

<b>campo 6</b>	→	codice ufficio <b>"RCC"</b>
<b>campo 9</b>	→	causale <b>"SZ"</b>
<b>campo 10</b>	→	anno di riferimento della tassa (" <b>2022</b> ", " <b>2021</b> ", ecc.)
<b>campo 11</b>	→	codice tributo <b>"678T"</b>

### Esempio 3



La Gamma spa non ha versato entro il 16.3.2021 la tassa relativa al 2021 pari a € 516,46. Ipotizzando che la regolarizzazione sia effettuata il 24.2.2022 la società dovrà versare i seguenti importi:

- tassa € 516,46
- interessi così calcolati:
 

- 516,46 x 0,01% x 290 gg / 365 gg	€ 0,04	} € 1,01
- 516,46 x 1,25% x 55 gg / 365 gg	€ 0,97	
	€ 517,47	→ mod. F24
- sanzione ridotta pari a € 19,37 (516,46 x 3,75%) → mod. F23

Il mod. F24 è così compilato.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	7085		2021	51747	
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>					
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>					
codice ufficio	codice atto				
<b>TOTALE A</b>				51747 B	
					<b>SALDO (A-B)</b>
					51747

Il mod. F23 è così compilato.

DATI DEL VERSAMENTO			
6. UFFICIO O ENTE R   C   C codice sub. codice (*)	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE S   Z
10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Anno: 2   0   2   1 Numero:			
11. CODICE TRIBUTO 6   7   8   T	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO 1   9   3   7	14. COD. DESTINATARIO

**Esempio 4**



La Delta srl non ha versato entro il 16.3.2022 la tassa relativa al 2022 pari a € 309,87. Ipotizzando che la regolarizzazione sia effettuata il 30.7.2022 la società dovrà versare i seguenti importi:

- tassa € 309,87
- interessi così calcolati:  
 $309,87 \times 1,25\% \times 136 \text{ gg} / 365 \text{ gg}$  € 1,44  
 € 311,31 → mod. F24
- sanzione ridotta pari a € 11,62 (309,87 x 3,75%) → mod. F23

Il mod. F24 è così compilato.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	7085		2022	311,31	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto	TOTALE A		311,31 B	+/- SALDO (A-B)
					+ 311,31

Il mod. F23 è così compilato.

DATI DEL VERSAMENTO			
6. UFFICIO O ENTE R   C   C codice sub. codice (*)	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE S   Z
10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Anno: 2   0   2   2 Numero:			
11. CODICE TRIBUTO 6   7   8   T	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO 1   1   6   2	14. COD. DESTINATARIO